

Roma, 11 luglio 2023

Prot. n. 133/2023

A tutte le Cooperative associate  
\_\_\_\_\_LL.SS.\_\_\_\_\_

**Oggetto:** Contributo di Revisione Biennio 2023/2024

La presente per comunicare che con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26 maggio 2023, pubblicato in G.U. n. 159 – Serie Generale del 10/07/2023, sono stati fissati i parametri per il calcolo del contributo di revisione per il biennio 2023/2024.

Tale contributo, dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, deve essere corrisposto nella misura indicata nella seguente tabella:

	Fasce e importo	PARAMETRI		
		Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
a)	€ 280,00	fino a 100	fino a € 5.160,00	fino a € 75.000,00
b)	€ 680,00	da 101 a 500	da € 5.160,01 a € 40.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00
c)	€ 1.350,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d)	€ 1.730,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e)	€ 2.380,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	superiore a € 2.000.000,00

**Come stabilito dal decreto che si allega alla presente, ricordiamo che:**

1. l'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2022 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2022;
2. per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del Codice civile;
3. nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'art. 2424 c.c. - e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'art. 2425 c.c.
4. i contributi determinati sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; per le cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991 n. 381 la maggiorazione dei contributi determinati ai sensi del comma 1 è esclusivamente del 30%;
5. l'aumento del 50% di cui al punto 4 si applica anche alle società cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio;





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - E-mail: ue.coop@uecoop.org  
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

6. come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti commi 1, 4 e 5 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda **il calcolo del contributo**, si ricorda che la collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti; il superamento anche di uno solo dei parametri prevede il pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

#### **Limitazioni ed eccezioni**

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2023/2024, sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma – per le società cooperative, ricorrendone la fattispecie - l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6 del decreto ministeriale.

Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2023.

#### **Modalità di pagamento**

Le cooperative già associate a UE.COOP o che aderiranno entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale ovvero **entro l'08 ottobre 2023**, dovranno versare il contributo alla stessa UE.COOP entro tale termine, **esclusivamente con bonifico bancario** secondo le seguenti modalità:

**UNICREDIT BANCA**

**IBAN: IT36E 02008 05364 000102500201**

Nella causale del versamento è necessario indicare:

1. Numero di matricola attribuito alla cooperativa da UECOOP (al fine di identificare con certezza la cooperativa che versa);
2. Ragione sociale;
3. Contributo di revisione 2023/2024.

Si ricorda in fine che ai sensi dell'art. 42 - Legge 273/02 (Modifica all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59), *"In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo"*.

I nostri uffici rimangono ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti, sia contattando i consueti recapiti telefonici che inviando una mail all'indirizzo [ufficio.revisioni@uecoop.org](mailto:ufficio.revisioni@uecoop.org)

Cordiali saluti.

Vincenzo Sette

(Coordinatore Organizzativo Nazionale)

